

Per le persone fisiche

Ecco cosa recita **la nuova legge (80/05, art. 14)** riguardo la **deducibilità** delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini):

“Le liberalità in denaro (...) erogate da persone fisiche (...) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (...) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”

In alternativa rimangono valide le vecchie disposizioni previste dall'art.15 del D.Lgs 460/97, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro (art. 15 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86). Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro).

Un privato che ha reddito imponibile di 20.000 Euro e che effettua una donazione da 2.000 Euro a Telethon può quindi alternativamente:

- ❖ detrarre dall'Irpef il 19% dell'importo di 2.000 Euro (interamente detraibile in quanto sotto il limite massimo previsto di 2.065,83) ottenendo uno sconto fiscale pari a 380 Euro (art.13 del Dlgs 460/ 97);
- ❖ sottrarre dall'imponibile fiscale l'importo della donazione compatibilmente con i limiti previsti dall'art. 14 della nuova legge (80/2005). In questo caso, l'erogazione liberale in denaro risulterà deducibile nel limite corrispondente al 10% del reddito complessivo, cioè nella misura di 2.000 Euro.

Quale conviene?

Nel caso di un contribuente con un reddito pari a 45.000 Euro e che effettua una donazione da 5.000 Euro, per valutare quale delle due disposizioni conviene di più occorre fare i seguenti calcoli:

- ❖ con la detrazione Irpef del 19%, sull'importo di 2.065,83 Euro (limite massimo previsto, e non sui 5.000 effettivi di donazione) il contribuente ottiene uno sconto effettivo pari a 392,51 Euro;
- ❖ secondo la nuova legge il donatore potrà scontare dall'imponibile un importo massimo di 4.500 (il 10% di 45.000) con un beneficio reale pari a 1.755 Euro (ossia il 39% di 4.500, dove il 39% è l'aliquota marginale applicata ai redditi oltre i 33.500 Euro).

In questo caso, il nuovo sconto risulta decisamente più conveniente di quello previsto dalle vecchie disposizioni.

La misura effettiva del beneficio fiscale dipende, dunque, dall'aliquota marginale del contribuente.

Per le aziende (soggetti IRES)

Ecco cosa recita **la nuova legge (80/05, art. 14)** a proposito della **deducibilità** delle donazioni dei soggetti IRES:

“Le liberalità in denaro (...) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (...) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”

In alternativa, per i titolari di reddito s'impresa, "resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2. lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86)", secondo cui le donazioni non superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte nel totale, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.

IN QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LA NUOVA LEGGE

Calcolo dell'importo deducibile delle erogazioni per i soggetti IRES (in Euro) con la legge 80/05				
Reddito al lordo della liberalità (donazioni) (A)	Liberalità (B)	Reddito al netto della liberalità (C=A-B)	Importo deducibile della liberalità	Note
150.000	10.000	140.000	10.000	10.000 minore del 10% di "C"
150.000	15.000	135.000	13.500	13.500 (corrisponde al limite del 10%)
700.000	70.000	630.000	63.000	63.000 è il valore minimo tra il 10% e 70.000
800.000	80.000	720.000	70.000	70.000 è il limite massimo di deducibilità

IN QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LE VECCHIE DISPOSIZIONI

La nuova legge prevede la facoltà (per il donatore "soggetto IRES") di applicare le vecchie disposizioni relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni (art 100, c 2, DPR 917/86, TUIR). Questa facoltà risulta più vantaggiosa da applicare per le aziende con redditi complessivi che superano i 3,5 milioni di Euro, le quali possono dedurre un importo superiore ai 70.000.

Calcolo dell'importo deducibile delle erogazioni per i soggetti IRES (in Euro) con la vecchie disposizioni

Reddito al lordo della liberalità (donazioni) (A)	Liberalità (B)	Reddito al netto della liberalità (C=A-B)	Importo deducibile della liberalità	Note
4.000.000	75.000	3.925.000	75.000	75.000 è inferiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato *art 100, c 2, DPR 917/86 (TUIR)
4.000.000	90.000	3.910.000	78.240	78.240 corrisponde al limite del 2% del reddito d'impresa * art 100, c 2, DPR 917/86 (TUIR)

In altri casi, per le aziende con redditi modesti o negativi, può essere utile l'applicazione del limite assoluto previsto in 2.065,83 per donazioni rivolte alle ONLUS.

RIASSUMENDO

Classi di reddito delle aziende e corrispondenti limiti massimi di deducibilità delle donazioni/erogazioni (in Euro)

Redditi Azienda al netto delle erogazioni	Limiti massimi applicabili per le donazioni alle ONLUS
Reddito negativo o minore di 20.658,28	2.065,83
Reddito da 20.658,28 a 700.000	Applicazione del 10%
Reddito da 700.000 a 3,5 milioni	70.000
Reddito superiore a 3,5 milioni	2%